



## CONSIGLIO PROVINCIALE DI PIACENZA

SEDUTA DEL 28/02/2000

### ESTRATTO DEL VERBALE

DELIB. NR. 28

**OGGETTO: REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.). APPROVAZIONE.**

L'anno **duemila** addì **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **15.50**, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, si è riunito il Consiglio Provinciale.

Risultano presenti all'appello:

1. SQUERI Dario - Presidente Amm.ne Prov.le	NO	14. FRANCESCONI Luigi Consigliere	NO
2. ALBERICI Alessandro Consigliere	SI	15. GAZZOLO Paola -	SI
3. BALDIATI Massimo "	NO	16. GUALAZZINI Gabriele	SI
4. BERTUZZI Luigi - "	SI	17. LOSI Gino -	SI
5. BURSI Sergio - "	SI	18. MACCAGNI Luciano -	NO
6. CALZA Patrizia "	SI	19. MANTOVANI Gaetano -	SI
7. CASSINARI Bruno - "	SI	20. REGGI Roberto -	SI
8. CERBI Romana - "	SI	21. RIGOLLI Marco	NO
9. COPPOLINO Antonino "	SI	22. SICLARI Alberto G.	NO
10. DACREMA Fiorella "	NO	23. SPELTA Stefano	NO
11. FERRARI Bruno "	SI	24. TRIBI Fernando	SI
12. FORELLI Enrico "	NO	25. VINCINI Antonio -	SI
13. FORNASARI Gianpaolo "	SI		

Presenti n. 16

Assenti n. 9

Sono assenti giustificati i Sigg.ri **FRANCESCONI, MACCAGNI**.

Assiste il Vice Segretario Generale **Dott.ssa ORIELLA PEVERI**.

Riconosciuta la validità della seduta l'Arch. **GABRIELE GUALAZZINI** in qualità di **Presidente del Consiglio** invita a passare alla trattazione dell'o.d.g..

Dopo l'appello sono entrati i Consiglieri: **Forelli, Pres. Squeri, Siclari, Rigolli, Baldiati**.  
Sono usciti prima della fine della seduta i Consiglieri: **Alberici, Tribi, Fornasari, Rigolli, Forelli, Bursi, Losi, Siclari, Cassinari, Coppolino**.

---

**OGGETTO: REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.). APPROVAZIONE.**

---

All'inizio della trattazione del presente oggetto, iscritto al punto 1 dell'o.d.g., sono presenti nr. 16 e assenti nr. 9 Consiglieri (*Pres. Squeri, Baldiati, Dacrema, Forelli,, Francesconi, Maccagni, Rigolli, Siclari, Spelta*).

Sono presenti gli Assessori: *Bertoni, Bruschini, Carini, Fermi, Siboni*.

\*\*\*

Il Presidente del Consiglio, Arch. Gabriele Gualazzini, chiama in trattazione l'argomento in oggetto e dà la parola all'Assessore competente Prof. Marioluigi Bruschini per l'illustrazione della sottoriportata proposta di deliberazione agli atti del Consiglio:

**“ IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Premesso:

- che l'Amministrazione Provinciale di Piacenza ha istituito, a far tempo dall'01.01.1999, con regolamento approvato con atto consiliare 21.10.1998 n. 65 esec. (C.R.C. prot. n. 10003 del 02.11.1998) e modificato con atto consiliare 25.01.1999 n. 3 esec. (C.R.C. prot. n. 773 del 08.02.1999), l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. ex art. 56 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 (I.P.T.), ai sensi degli artt. 56 e 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
- che il D.Lgs. 30.12.1999 n. 506 ha apportato rilevanti modifiche alla normativa di riferimento dell'I.P.T., volte in particolare all'ulteriore semplificazione dell'imposta ed alla riduzione delle sanzioni da applicare in caso di omesso o parziale versamento del tributo;

Considerato che a norma dell'art. 56, comma 1, del citato D.Lgs. n. 446/1997 le modifiche all'I.P.T. devono essere adottate sotto forma di regolamento;

Dato atto:

- che le novità introdotte dal D.Lgs. n. 507/1999, sostanziandosi in importanti modifiche della normativa pregressa, non consentono di apportare al regolamento vigente semplici correzioni o integrazioni, ma inducono di fatto ad una revisione complessiva dell'articolato regolamentare stesso;
- che il testo del nuovo regolamento rispecchia, con i dovuti adattamenti, l'elaborato dell'U.P.I. (Unione Province d'Italia);

Vista la L. 08.06.1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 32 L. 08.06.1990 n. 142 e succ. modif. ed integraz. in ordine alle competenze dei Consigli;

Visti i Regolamenti di contabilità e dei contratti e la documentazione agli atti;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore del Settore Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione dott. Vittorio Boccaletti in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

Vista la non necessità del parere di regolarità contabile ex art. 53 L. 08.06.1990 n. 142 e succ. modif. ed integraz. in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Acquisito il parere favorevole dei Revisori (agli atti);

Con voti (...);

### **DELIBERA**

per quanto indicato in narrativa:

- a) approvare, a far tempo dal 1° gennaio 2000, il "Regolamento dell'imposta provinciale di trascrizione iscrizione ed annotazione dei veicoli (I.P.T.) richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.)" nel testo allegato (quale parte integrante) al presente provvedimento;
- b) dare atto, per l'effetto, che il regolamento summenzionato abroga il regolamento dell'I.P.T. approvato con atto consiliare 21.10.1998 n. 65 esec. (C.R.C. prot. n. 10003 del 02.11.1998) e modificato con atto consiliare 25.01.1999 n. 3 esec. (C.R.C. prot. n. 773 del 08.02.1999), fatte salve le norme concernenti l'istituzione dell'imposta aventi efficacia dall'01.01.1999;
- c) dare atto che il presente provvedimento si inserisce nella manovra di bilancio ed è, in particolare, coerente con il bilancio di previsione 2000 e relativi allegati.

Il Dirigente di Staff  
F.to Merli

### **SETTORE RISORSE FINANZIARIE E CONTROLLO DI GESTIONE.**

Sulla proposta di cui sopra si esprime, ai sensi dell'art. 53 L. 08.06.1990 n. 142 e succ. modif. ed integraz., parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, dando atto della non necessità del parere di regolarità contabile ex art. 53 L. 08.06.1990 n. 142 e succ. modif. ed integraz. in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Il Direttore del Settore  
F.to Boccaletti “

Illustra l'Assessore Bruschini.

Apertasi la discussione interviene il Consigliere Fornasari.

*(Per i testi integrali dei suddetti interventi si rimanda alla registrazione magnetofonica che viene acquisita agli atti).*

Nel corso della discussione generale dopo l'intervento dell'Assessore Bruschini entrano il Consigliere Forelli ed il Presidente Squeri; presenti n. 18.

Seguono le seguenti dichiarazioni di voto:

Cons. Coppolino:	<i>favorevole</i>
Cons. Reggi:	<i>favorevole</i> , con un plauso alla Giunta per avere esentato le ONLUS dal pagamento del contributo
Cons. Losi:	<i>favorevole</i>
Cons. Fornasari:	(a nome del Gruppo F.I.) <i>favorevole</i>

*(Per il testo integrale dei suddetti interventi si rimanda pure alla registrazione magnetofonica acquisita agli atti).*

Nessun altro Consigliere intervenendo per dichiarazione di voto il Presidente del Consiglio pone in votazione palese, per alzata di mano, la suesposta proposta di deliberazione, che risulta approvata all'unanimità dei voti resi dai Consiglieri presenti e votanti (n. 18).

Il Presidente Gualazzini, fattane corrispondente proclamazione, pone quindi in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di dichiarare l'assumendo atto immediatamente eseguibile, che risulta approvata all'unanimità dei voti resi dai Consiglieri presenti e votanti (n. 18).

Il Presidente del Consiglio, a seguito della suesperita votazione, dichiara pertanto approvata la proposta di immediata eseguibilità dell'atto.

\*\*\*\*\*

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA**

**REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE ISCRIZIONE  
ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI (I.P.T.) RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO  
AUTOMOBILISTICO (P.R.A.)**

**Art. 1**

**(Oggetto del regolamento)**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione, liquidazione, contabilizzazione e relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (P.R.A.), istituita con il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale 21.10.1998 n. 65 esec. e modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale 25.01.1999 n. 3 esec. con efficacia dall'01.01.1999.
2. L'imposta si applica sulla base della vigente disciplina di legge e secondo le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

**Art. 2**

**(Presupposto dell'imposta)**

1. L'imposta è dovuta sulle formalità richieste in base agli atti e ai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.
2. L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.

**Art. 3**

**(Versamento dell'imposta e applicazione delle sanzioni)**

1. Il versamento dell'imposta per le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel P.R.A., nonché di contestuali diritti reali, deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.
2. Il versamento dell'imposta per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative a veicoli già iscritti nel P.R.A. deve essere effettuato entro lo stesso termine di cui al comma precedente dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto del comma 8 dell'art. 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
3. Per l'omissione o il ritardato pagamento totale o parziale dell'imposta entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 da corrispondersi contestualmente ad essa. Le sanzioni sono applicate con le riduzioni e le modalità

previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472. Il pagamento della sanzione e degli interessi moratori nelle misure di legge deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta.

4. Al pagamento dell'imposta e della sanzione sono solidalmente obbligati il richiedente e il soggetto in favore del quale è richiesta la formalità.

5. Per ottenere le formalità di cui sopra devono essere prodotti all'ufficio del P.R.A. gli atti, i documenti e le certificazioni prescritti dalle disposizioni di cui all'art. 2 del presente regolamento. Le note, redatte in conformità con i modelli approvati ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 514/1992, presentate al P.R.A., debbono riportare il numero di codice fiscale delle parti a pena di irricevibilità.

6. Le formalità di cui ai commi precedenti non possono essere eseguite se non è stata assolta l'imposta provinciale nelle misure comunicate al P.R.A., ai sensi del terzo comma dell'art. 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, mediante l'esibizione dell'attestazione di cui all'art. 7 del presente regolamento.

#### **Art. 4 (Misure dell'imposta)**

1. L'imposta provinciale è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministro delle finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi dell'art. 56, comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

2. La Provincia approva l'aumento delle misure, di cui al comma 1, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione; in caso di mancato adeguamento resta confermata, per l'esercizio successivo, la tariffa in vigore.

3. Le misure così stabilite si applicano alle formalità richieste a partire dal primo gennaio dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di previsione.

#### **Art. 5 (Agevolazioni fiscali)**

1. Si applicano all'I.P.T. le esenzioni e le riduzioni espressamente previste dalla legge.

2. Sono esentate dal pagamento dell'I.P.T. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 che attribuisce alle Province la potestà di esenzione in materia di tributi locali nei confronti delle ONLUS medesime.

#### **Art. 6 (Forme di gestione)**

1. La liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'I.P.T. ed i relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento dell'imposta possono essere

effettuati con le seguenti modalità, previste dall'art. 56, comma 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, modificato dall'art. 1, lettera t), punto 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 506:

- gestione diretta della Provincia;
- gestione nelle forme di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- affidamento, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del P.R.A.

#### **Art. 7**

##### **(Modalità di riscossione e liquidazione dell'imposta)**

1. In caso di gestione diretta, le attività di cui all'art. 1 vengono svolte dai competenti uffici provinciali.
2. In caso di gestione affidata allo stesso concessionario del P.R.A. o di gestione nelle forme di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono alle attività di cui al predetto art. 1 i soggetti affidatari.
3. Le somme versate a titolo d'imposta e relative sanzioni sono arrotondate alle Lire 1.000 inferiori o superiori per importi rispettivamente fino alla frazione di Lire 500 nel primo caso e oltre la frazione di Lire 500 nel secondo caso.
4. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta dovuta va presentata al P.R.A. insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia per la richiesta delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli.
5. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta deve riportare la causale delle somme dovute a titolo di imposta con indicazione dei dati per ciascuna formalità, sulla base del modello predisposto dal soggetto incaricato della riscossione, sentito il P.R.A. ed il competente responsabile della Provincia.
6. E' fatta salva la normativa in tema di euro.

#### **Art. 8**

##### **(Compensi del concessionario)**

1. In caso di affidamento ai sensi del comma 2 dell'art. 7 compete al concessionario il compenso stabilito con decreto del Ministero delle finanze ai sensi del comma 7 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, o il compenso diversamente convenuto tra le parti ai sensi dell'art. 56, comma 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

#### **Art. 9**

##### **(Ripresentazione di richiesta di formalità)**

1. Nel caso di ripresentazione di richiesta di formalità precedentemente rifiutate dal P.R.A., non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che la richiesta non sia stata precedentemente rifiutata per insufficiente versamento.

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 dell'art. 3, si tiene conto della data di prima presentazione al P.R.A., ancorchè incompetente, purchè in tale data l'I.P.T. sia stata riscossa in misura non inferiore a quella dovuta in vigore nella Provincia in cui è stata effettuata la prima presentazione.

#### **Art. 10 (Rimborsi e recuperi)**

1. Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A., che non vengono più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'I.P.T. deve essere presentata alla Provincia entro il termine di tre anni, decorrenti dalla data di presentazione della formalità, unitamente alla nota di trascrizione originaria, debitamente annullata.
2. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dal P.R.A. anteriormente al 1° gennaio 1999 sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'I.P.T. L'addizionale provinciale eventualmente versata è rimborsata su richiesta dei soggetti interessati (art. 56, comma 10, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446) con procedura di cui al comma 1.
3. Per i versamenti in eccesso si provvede analogamente ai commi precedenti.
4. La Provincia provvede ad effettuare i rimborsi direttamente ovvero ad autorizzare il concessionario.
5. L'imposta o la maggiore imposta dovuta e l'eventuale sanzione devono essere contestate al trasgressore con le modalità previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.
6. Non si procede a recuperi e rimborsi per importi complessivi non superiori a Lire 32.000.

#### **Art. 11 (Verifiche e controlli)**

1. Al fine di verificare la corrispondenza delle somme incassate a titolo di I.P.T., rispetto alle formalità eseguite nel territorio della Provincia, il concessionario invia alla Provincia il riepilogo mensile e quello annuale con le modalità ed i contenuti indicati nella convenzione stipulata ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
2. La Provincia può disporre specifiche verifiche presso il concessionario entro cinque anni dalla data di riscossione dell'imposta.

#### **Art. 12 (Norme finali e transitorie)**

1. Per quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla vigente disciplina.



2. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge in una con la deliberazione di approvazione (art. 17, commi 33, 40, 41, 42, L. 15 maggio 1997 n. 127), ha efficacia dall'01.01.2000; da tale data è abrogato il regolamento dell'I.P.T. approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale 21.10.1998 n. 65 esec. e modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale 25.01.1999 n. 3 esec., di cui all'art. 1, fatte salve le norme concernenti l'istituzione dell'imposta aventi efficacia dall'01.01.1999.

3. Sono fatti salvi i rapporti giuridici perfezionati e gli effetti prodotti in base al regolamento abrogato.

